



N° PAP-00822-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 28/07/2025 al 12/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
GUGLIELMO FRIZZI

Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101/2025 del 28/07/2025

OGGETTO: TRANSAZIONE BFF BANK S.P.A./COMUNE DI STRIANO. RESIDUO DEBITO SENTENZA CORTE DI APPELLO NAPOLI N. 2763/2024 (R.G. N. 679/2022) E IMPORTO DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 6172/2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO. ATTI CONSEGUENTI.

Il giorno 28/07/2025 alle ore 10:10, si è riunita in modalità mista la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sono presenti

GIULIO GERLI
OLIMPIA FERRARA
LUIGI GATTI
LUIGI REGA
ROSA REGA

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P*	
P	
P	

*presente da remoto in collegamento videoconferenza

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste: GIOVANNI MAZZA - Segretario Comunale

Presiede: GIULIO GERLI - Sindaco

Identificati "a video" i partecipanti collegati telematicamente da parte del Segretario Comunale, attestato sempre da quest'ultimo che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante ed accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto. Visto il Decreto Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. T.U.E.L.;

Esito: Approvata con immediata esecutività



Firmato da
GUGLIELMO FRIZZI
28/07/2025 12:25:58

Su proposta del Sindaco Giulio Gerli

Premesso che:

- con atto di citazione, notificato in data 10.02.2022, BFF BANK SPA (già BANCA FARMAFACTORING) proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 679/2022, emessa nel giudizio RG n. 2182/2020, promosso dalla medesima nei confronti del Comune di Striano avente ad oggetto pretese creditorie conseguenti ai contratti di cessione pro soluto, documentati da fatture, conseguenti ai contratti di fornitura sottoscritti dal Comune di Striano con Enel Servizio Elettrico spa ed ENI spa, di condanna del Comune al pagamento della sola somma di euro 1.719,27 oltre interessi moratori, con rigetto invece della richiesta di pagamento dell'altra somma di euro 54.847,69, somme entrambe richieste dalla Banca BFF Bank (GIÀ BANCA FARMAFACTORING);
- all'esito del giudizio, la Corte di Appello di Napoli IX Sezione Civile emetteva sentenza di condanna n. 2763/2024 del 20.06.2024, notificata a mezzo PEC al Comune di Striano, Prot. n. 8871 del 25.06.2024;

Considerato che la Corte di Appello di Napoli IX Sezione Civile con detta sentenza:

- “ - Condannava il Comune di Striano al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma, rispetto quella indicata nel capo a) della sentenza di primo grado, di € 54.847,69 oltre interessi quantificati con applicazione del tasso indicato dal D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura, 12.1.2016, al soddisfo, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e che, alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, erano scaduti da oltre sei mesi.
- - Condannava il Comune di Striano al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 8.000,00 per competenze oltre € 800,00 per spese, spese generali, iva e cpa come per legge, e, per l'appello, in € 5.000,00 per competenze oltre € 800,00 per spese, spese generali, iva e cpa come per legge.”

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28.10.2024 si stabiliva “**di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivamente pari ad € 77.737,45 derivante dalla sentenza n.2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022) secondo quanto specificato in premessa; **di far fronte** alla complessiva spesa di € 77.737,45 mediante imputazione al capitolo 1059 -01.02.01 del Bilancio 2024-2026;”
- con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali RG n. 804 del 14/11/2024 si liquidava la cifra a BANCA BFF BANK (già BANCA FARMAFACTORING);
- con nota prot. n. 397/2025, il legale costituito di BANCA BFF BANK ha formalmente contestato la misura della liquidazione effettuata in esecuzione della citata sentenza;
- A seguito di verifica, è emerso che, per un errore di calcolo derivante dalla non corretta contabilizzazione di alcune previsioni riportate nelle tabelle allegate alla PEC prot. n. 13976 del 7 ottobre 2024 (relative agli interessi moratori e anatocistici), non sono stati integralmente corrisposti tutti gli interessi legali e anatocistici dovuti, oltre ad una parte delle spese legali riferita, in particolare, alla sola ritenuta d'acconto;
- Sono seguite interlocuzioni informali tra il legale dell'Ente, Avv. Spizuoco, e il legale di controparte, Avv. Fazio, sfociate nella formale richiesta, a mezzo PEC prot. n. 7155 del 16 maggio 2025, volte a definire la parte complessivamente ancora dovuta quantificata in euro 61.994,57;
- Secondo le verifiche effettuate dal legale dell'Ente, da tale somma deve essere detratto l'importo di **euro 3.591,93 (euro 3.844,24 - 252,31** di cui alla fattura n. 50959910022), quale residuo attivo del pagamento già eseguito (€ 77.737,45), non imputato ad alcuna voce, determinando così definitivamente il dovuto in **euro 58.402,64** oltre spese di registrazione della sentenza e gli eventuali interessi maturati, di cui:

-euro **55.412,64** a titolo di importo dovuto al ricorrente per interessi legali ed anatocistici;

-euro **2.990,00** come da fattura proforma dell'avv. Monica Fazio, quale pagamento della sola ritenuta d'acconto dell'onorario (già pagato) relativo all'attività professionale prestata nel procedimento civile R.G. 679/2022;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2025 del 01/07/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, preso atto della relazione congiunta dei Responsabili dei Servizi AA.GG. e LL.PP., agli atti dell'Ufficio, recante prot. n. 9473 del 27.06.2025, **si stabiliva di: “1. Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente**

deliberazione e si intende qui integralmente trascritta; **2. Di ritornare** sulla deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 28.10.2024 con la quale si stabiliva “**di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivamente pari ad € 77.737,45 derivante dalla sentenza n.2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022) secondo quanto specificato in premessa; **di far fronte** alla complessiva spesa di € 77.737,45 mediante imputazione al capitolo 1059 -01.02.01 del Bilancio 2024-2026;”. **3. Di integrare**, per le motivazioni indicate nella parte in premessa, la suddetta deliberazione riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio residuo, dell’importo complessivamente pari ad euro **58.402,64, oltre spese di registrazione oltre gli ulteriori interessi maturati**, derivante dalla sentenza n. 2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022); **4. Di far fronte** alla predetta complessiva spesa mediante imputazione al capitolo 1059 -01.02.01 del Bilancio 2025-2027; **5. Di incaricare** di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento il Responsabile del Servizio Affari Generali al quale è stata assegnata la gestione dei debiti fuori bilancio con l’approvazione del Peg”;

Preso atto altresì che, in data 28 aprile 2025, con nota prot. n. 0006172/2025, l’Ente ha ricevuto dalla società Adempi S.r.l. - soggetto incaricato da BFF BANK S.p.A. per l’attività di recupero crediti e di interlocuzione con i debitori, finalizzata anche alla proposizione di soluzioni transattive dell’esposizione debitoria (comprensiva di capitale, interessi e spese), secondo i termini e le condizioni stabilite dalla stessa BFF BANK S.p.A. - una richiesta di pagamento dell’importo complessivo di **euro 23.977,33**, per recupero fatture, interessi di mora e spese per ritardato pagamento, maturati a seguito del tardivo pagamento di fatture emesse negli anni 2015–2023, relative a utenze comunali già cedute dal precedente gestore elettrico, a BFF BANK S.p.A. (già BANCA FARMAFACTORING), di competenza dell’Ufficio Lavori Pubblici;

Dato atto che, a decorrere da tale data, l’Ente ha avviato una intensa interlocuzione con Adempi S.r.l. e con BFF BANK S.p.A., finalizzata alla definizione transattiva delle pendenze in essere, sia con riferimento all’importo di cui alla predetta nota prot. n. 0006172/2025, sia con riferimento al residuo debito ancora da versare derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2763/2024 del 20 giugno 2024 (R.G. n. 679/2022), in merito al quale il Consiglio Comunale ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio con deliberazione n. 18 del 1° luglio 2025;

Rilevato che l’articolato percorso negoziale sopra descritto si è concluso con la condivisione di una proposta di accordo transattivo così come trasmesso da BFF BANK S.p.A., per un importo complessivo, a saldo e stralcio dei debiti vantati pari ad **euro 67.640,15** in luogo del complesso creditorio richiesto da BFF BANK S.p.A., dato dalla somma di **euro 23.977,33** di cui alla nota di Adempi Srl prot. n. 0006172/2025 del 28 aprile 2025 e della somma residua ancora da versare per effetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022) pari ad euro **58.402,64 oltre spese di registrazione della sentenza e gli ulteriori interessi maturati** e quindi con un risparmio complessivo per l’Ente pari ad almeno **euro 15.139,82**;

Dato atto che, con nota prot. n. 8530 dell’11 giugno 2025, questo Ente ha comunicato la propria adesione ai contenuti della proposta transattiva di cui sopra, in attesa dell’adozione degli atti relativi alla sua formalizzazione con definizione a saldo e stralcio di tutte le pendenze debitorie sopra richiamate, per un importo totale omnicomprensivo pari a euro 67.640,15;

Preso atto che, con propria PEC prot. n. 8904 del 18 giugno 2025, l’Ente ha trasmesso a BFF BANK S.p.A. la bozza dell’accordo transattivo, rispetto alla quale la Banca, con nota prot. n. 8981 del 19 giugno 2025, ha richiesto le ultime modifiche, accolte e riscontrate con accettazione da questo Ente con nota prot. n. 9130 del 20 giugno 2025 a fronte della quale l’Ente riusciva ad ottenere un ulteriore riduzione dell’importo richiesto;

Preso atto altresì che, con successiva PEC prot. n. 10971/2025 del 25 luglio 2025, BFF BANK S.p.A. ha trasmesso la bozza definitiva dell’accordo transattivo, contenente la predetta riduzione rispetto alla proposta originaria, fissando l’importo da corrispondere, a saldo e stralcio, in **euro 66.967,04**, così come dettagliato nella stessa bozza di accordo inviata da BFF BANK S.p.A.;

Dato atto che l’accordo transattivo in esame comporta un evidente vantaggio per l’Ente, considerato che, detratto l’importo già riconosciuto e dovuto a titolo di debito fuori bilancio (derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2763/2024 del 20 giugno 2024 – R.G. n. 679/2022), l’importo effettivamente versato a titolo di saldo e stralcio, rispetto alla pretesa creditoria vantata in via stragiudiziale da BFF BANK S.p.A., pari a euro 23.977,33, **risulta ridotto ad euro 8.164,40**. A tale vantaggio se ne aggiunge altro di rilevante importanza, consistente nell’evitare i costi connessi alla costituzione in giudizio, nonché l’alea del contenzioso, che potrebbe condurre al riconoscimento, in sede giudiziale, non solo delle somme richieste, ma anche degli interessi, delle spese legali e degli ulteriori oneri connessi a una possibile condanna dell’Ente.

Appurato pertanto, in relazione all’istruttoria effettuata dagli uffici competenti che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla

stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere **Vista** la relazione congiunta dei Responsabili dei Servizi AA.GG. e LL.PP., agli atti dell'Ufficio, recante prot. n. 11001 del 28 luglio 2025;

Ritenuto di doversi procedere in merito e di accogliere la proposta transattiva, così come concordata dalle parti nella formulazione definitivamente trasmessa da BFF BANK S.p.A., con nota prot. n. 10971/2025 del 25 luglio 2025, ritenendola conveniente per l'Ente, onde evitare l'alea del giudizio con possibile maggiore aggravio di costi.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio AA.GG. e del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto,

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamata e trascritta;
2. **Di prendere atto ed approvare** la proposta transattiva, così come concordata dalle parti nella formulazione definitivamente trasmessa da BFF BANK S.p.A., con nota prot. n. 10971/2025 del 25 luglio 2025, per un importo complessivo, a saldo e stralcio dei debiti vantati pari ad **euro 66.967,04 oltre gli ulteriori interessi maturati** in luogo del complesso creditorio richiesto da BFF BANK S.p.A, dato dalla somma di **euro 23.977,33** di cui alla nota di Adempi Srl prot. n. 0006172/2025 del 28 aprile 2025 e della somma residua ancora da versare per effetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022) pari ad euro **58.402,64 oltre spese di registrazione della sentenza e gli ulteriori interessi maturati** e quindi con un risparmio complessivo per l'Ente pari ad almeno **euro 15.812,93**;
3. **Di autorizzare**, per quanto di competenza, la sottoscrizione dell'accordo, così come concordato dalle parti nella formulazione definitivamente trasmessa da BFF BANK S.p.A., con nota prot. n. 10971/2025 del 25 luglio 2025, ed allegato alla presente, finalizzato alla definizione stragiudiziale della questione di che trattasi, in forza del quale l'Ente si impegna a corrispondere a BFF BANK S.p.A., a saldo e stralcio di tutti i debiti riferiti a quanto sopra riportato, ivi inclusi gli eventuali importi a titolo di spese legali, la somma totale omnicomprensiva di **euro 66.967,04 oltre gli ulteriori interessi maturati**, ritenendola conveniente per l'Ente sulla base delle motivazioni di cui in narrativa;
4. **Di demandare** al Sindaco, al Responsabile Affari Generali ed al Responsabile Finanziario, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
5. **Di inviare copia** della presente deliberazione alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, co.5 della Legge n.289/2002 a cura del Servizio finanziario;
6. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata favorevole votazione resa dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Firmato da
MAZZA GIOVANNI
28/07/2025 11:55:54



Firmato da
Giulio Geri
28/07/2025 12:14:00

DelG N° 00101/2025 del 28/07/2025



COMUNEDI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli

Prot. 11001 del 28/07/2025

Alla Giunta Comunale

OGGETTO: TRANSAZIONE BFF BANK S.P.A./COMUNE DI STRIANO. RESIDUO DEBITO SENTENZA CORTE DI APPELLO NAPOLI N. 2763/2024 (R.G. N. 679/2022) E IMPORTO DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 6172/2025.RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- conatto di citazione, notificato in data 10.02.2022, BFF BANK SPA (già BANCA FARMAFACTORING) proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 679/2022, emessa nel giudizio RG n. 2182/2020, promosso dalla medesima nei confronti del Comune di Striano avente ad oggetto pretese creditorie conseguenti ai contratti di cessione pro soluto, documentati da fatture, conseguenti ai contratti di fornitura sottoscritti dal Comune di Striano con Enel Servizio Elettrico spa ed ENI spa, di condanna del Comune al pagamento della sola somma di euro 1.719,27 oltre interessi moratori, con rigetto invece della richiesta di pagamento dell'altra somma di euro 54.847,69, somme entrambe richieste dalla Banca BFF Bank (GIÀ BANCA FARMAFACTORING)
- all'esito del giudizio, la Corte di Appello di Napoli IX Sezione Civile emetteva sentenza di condanna n. 2763/2024 del 20.06.2024, notificata a mezzo PEC al Comune di Striano, Prot. n. 8871 del 25.06.2024;

Considerato che la Corte di Appello di Napoli IX Sezione Civile con detta sentenza:

- “ -Condannava il Comune di Striano al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma, rispetto quella indicata nel capo a) della sentenza di primo grado, di € 54.847,69 oltre interessi quantificati con applicazione del tasso indicato dal D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura, 12.1.2016, al soddisfo, oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e che, alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, erano scaduti da oltre sei mesi.
- - Condannava il Comune di Striano al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 8.000,00 per competenze oltre € 800,00 per spese, spese generali, iva e cpa come per legge, e, per l'appello, in € 5.000,00 per competenze oltre € 800,00 per spese, spese generali, iva e cpa come per legge.”

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28.10.2024 si stabiliva “**di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivamente pari ad € 77.737,45 derivante dalla sentenza n.2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022) secondo quanto**

specificato in premessa; di far fronte alla complessiva spesa di € 77.737,45 mediante imputazione al capitolo 1059 -01.02.01 del Bilancio 2024-2026;”

- con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali RG n. 804 del 14/11/2024 si liquidava la cifra a BANCA BFF BANK (GIÀ BANCA FARMAFACTORING).
- con nota prot. n. 397/2025, il legale costituito di BANCA BFF BANK ha formalmente contestato la misura della liquidazione effettuata in esecuzione della citata sentenza;
- A seguito di verifica, è emerso che, per un errore di calcolo derivante dalla non corretta contabilizzazione di alcune previsioni riportate nelle tabelle allegate alla PEC prot. n. 13976 del 7 ottobre 2024 (relative agli interessi moratori e anatocistici), non sono stati integralmente corrisposti tutti gli interessi legali e anatocistici dovuti, oltre ad una parte delle spese legali riferita, in particolare, alla sola ritenuta d'acconto;
- Sono seguite interlocuzioni informali tra il legale dell'Ente, Avv. Spizuoco, e il legale di controparte, Avv. Fazio, sfociate nella formale richiesta, a mezzo PEC prot. n. 7155 del 16 maggio 2025, volte a definire la parte complessivamente ancora dovuta quantificata in euro 61.994,57;
- Secondo le verifiche effettuate dal legale dell'Ente, da tale somma deve essere detratto l'importo di **euro 3.591,93 (euro 3.844,24 - 252,31** di cui alla fattura n. 50959910022), quale residuo attivo del pagamento già eseguito (€ 77.737,45), non imputato ad alcuna voce, determinando così definitivamente il dovuto in **euro 58.402,64** oltre spese di registrazione della sentenza e gli eventuali interessi maturati, di cui:
 - euro **55.412,64** a titolo di importo dovuto al ricorrente per interessi legali ed anatocistici;
 - euro **2.990,00** come da fattura proforma dell'avv. Monica Fazio, quale pagamento della sola ritenuta d'acconto dell'onorario (già pagato) relativo all'attività professionale prestata nel procedimento civile R.G. 679/2022;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2025 del 01/07/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, preso atto della relazione congiunta dei Responsabili dei Servizi AA.GG. e LL.PP., agli atti dell'Ufficio, recante prot. n. 9473 del 27.06.2025, **si stabiliva di:** **“1.Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente trascritta; **2.Di ritornare** sulla deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 28.10.2024 con la quale si stabiliva **“di riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivamente pari ad € 77.737,45 derivante dalla sentenza n.2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022) secondo quanto specificato in premessa; **di far fronte** alla complessiva spesa di € 77.737,45 mediante imputazione al capitolo 1059 -01.02.01 del Bilancio 2024-2026;”. **3.Di integrare**, per le motivazioni indicate nella parte in premessa, la suddetta deliberazione riconoscendola legittimità del debito fuori bilancio residuo, dell'importo complessivamente pari ad euro **58.402,64, oltre spese di registrazione oltre gli ulteriori interessi maturati**, derivante dalla sentenza n. 2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022); **4.Di far fronte** alla predetta complessiva spesa mediante imputazione al capitolo 1059 -01.02.01 del Bilancio 2025-2027; **5.Di incaricare** di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento il Responsabile del Servizio Affari Generali al quale è stata assegnata la gestione dei debiti fuori bilancio con l'approvazione del Peg;”

Preso atto altresì che, in data 28 aprile 2025, con nota prot. n. 0006172/2025, l'Ente ha ricevuto dalla società Adempi S.r.l. - soggetto incaricato da BFF BANK S.p.A. per l'attività di recupero crediti e di interlocuzione con i debitori, finalizzata anche alla proposizione di soluzioni transattive dell'esposizione debitoria (comprensiva di capitale, interessi e spese), secondo i termini e le

condizioni stabilite dalla stessa BFF BANK S.p.A. - una richiesta di pagamento dell'importo complessivo di **euro 23.977,33**, per recupero fatture, interessi di mora e spese per ritardato pagamento, maturati a seguito del tardivo pagamento di fatture emesse negli anni 2015–2023, relative a utenze comunali, già cedute dal precedente gestore elettrico, a BFF BANK S.p.A. (già BANCA FARMAFACTORING), di competenza dell'Ufficio Lavori Pubblici;

Dato atto che, a decorrere da tale data, l'Ente ha avviato una intensa interlocuzione con Adempi S.r.l. e con BFF BANK S.p.A., finalizzata alla definizione transattiva delle pendenze in essere, sia con riferimento all'importo di cui alla predetta nota prot. n. 0006172/2025, sia con riferimento al residuo debito ancora da versare derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2763/2024 del 20 giugno 2024 (R.G. n. 679/2022), in merito al quale il Consiglio Comunale ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio con deliberazione n. 18 del 1° luglio 2025;

Rilevato che l'articolato percorso negoziale sopra descritto si è concluso con la condivisione di una proposta di accordo transattivo così come trasmesso da BFF BANK S.p.A., per un importo complessivo, a saldo e stralcio dei debiti vantati pari ad **euro 67.640,15** in luogo del complesso creditorio richiesto da BFF BANK S.p.A., dato dalla somma di **euro 23.977,33** di cui alla nota di Adempi Srl prot. n. 0006172/2025 del 28 aprile 2025 e della somma residua ancora da versare per effetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2763/2024 del 20.06.2024 (R.G. 679/2022) pari ad euro **58.402,64 oltre spese di registrazione della sentenza (pari a circa 400,00 euro) e gli ulteriori interessi maturati** e quindi con un risparmio complessivo per l'Ente pari ad almeno **euro 15.139,82**;

Dato atto che, con nota prot. n. 8530 dell'11 giugno 2025, questo Ente ha comunicato la propria adesione ai contenuti della proposta transattiva di cui sopra, in attesa dell'adozione degli atti relativi alla sua formalizzazione con definizione a saldo e stralcio di tutte le pendenze debitorie sopra richiamate, per un importo totale omnicomprendente pari a euro 67.640,15;

Preso atto che, con propria PEC prot. n. 8904 del 18 giugno 2025, l'Ente ha trasmesso a BFF BANK S.p.A. la bozza dell'accordo transattivo, rispetto alla quale la Banca, con nota prot. n. 8981 del 19 giugno 2025, ha richiesto le ultime modifiche, accolte e riscontrate con accettazione da questo Ente con nota prot. n. 9130 del 20 giugno 2025 a fronte della quale l'Ente riusciva ad ottenere un'ulteriore riduzione dell'importo richiesto;

Preso altresì che, con successiva PEC prot. n. 10971/2025 del 25 luglio 2025, BFF BANK S.p.A. ha trasmesso la bozza definitiva dell'accordo transattivo, contenente la predetta riduzione rispetto alla proposta originaria, fissando l'importo da corrispondere, a saldo e stralcio, in **euro 66.967,04**, così come dettagliato nella stessa bozza di accordo inviata da BFF BANK S.p.A. e come di seguito elencati:

- crediti per **Sorte Capitale Oggetto di transazione** per l'importo di Euro 1.458,67;
- crediti per **NDI Oggetto di Transazione e Interessi Maturati** per un importo di Euro 37,655.37;
- crediti per **Interessi Anatocistici**, per un importo di euro 18.882,86;
- **importi a titolo di 40 € oggetto di transazione** per un importo di Euro 6.328,00;
- Spese legali**, pari ad euro 2.641,94 oltre la tassa di registrazione stimata in Euro 200,00.

Dato atto che l'accordo transattivo in esame comporta un evidente vantaggio per l'Ente, considerato che, detratto l'importo già riconosciuto e dovuto a titolo di debito fuori bilancio (derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2763/2024 del 20 giugno 2024 – R.G. n. 679/2022), l'importo effettivamente versato a titolo di saldo e stralcio, rispetto alla pretesa creditoria vantata da BFF BANK S.p.A., pari a euro 23.977,33, **risulta ridotto ad euro 8.164,40**. A

tale vantaggio se ne aggiunge altro di rilevante importanza, consistente nell'evitare i costi connessi alla costituzione in giudizio, nonché l'alea del contenzioso, che potrebbe condurre al riconoscimento, in sede giudiziale, non solo delle somme richieste, ma anche degli interessi, delle spese legali e degli ulteriori oneri connessi a una possibile condanna dell'Ente.

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata dagli uffici competenti che, nel caso di specie, ricorrono tutti ipresupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere

Dato atto che l'accordo transattivo in esame comporta un evidente vantaggio per l'Ente, considerato che detratto l'importo già riconosciuto e dovuto a titolo di debito fuori bilancio (derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2763/2024 del 20 giugno 2024 – R.G. n. 679/2022), l'importo effettivamente versato a titolo di saldo e stralcio, rispetto alla pretesa creditoria vantata da BFF BANK S.p.A., pari a euro 23.977,33, **risulta ridotto ad euro 8.164,40.** le somme già dovute a titolo di debito fuori bilancio (*derivanti dalla sentenza n.2763/2024 del 20.06.2024- R.G. 679/2022*) che, rispetto al presunto credito vantato da BFF pari a **23.977,33**, verserebbe di fatto, un importo a saldo e stralcio pari a **euro 8.164,40.** A tale vantaggio se ne aggiunge altro di rilevante importanza, consistente nell'evitare i costi connessi alla costituzione in giudizio, nonché l'alea del contenzioso, che potrebbe condurre al riconoscimento, in sede giudiziale, non solo delle somme richieste, ma anche degli interessi, delle spese legali e degli ulteriori oneri connessi a una possibile condanna dell'Ente.

Appurato pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono tutti ipresupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere

Tutto ciò premesso, sulla base dell'istruttoria svolta dagli scriventi Uffici, **si relaziona in merito rappresentando la legittimità e la convenienza dell'accoglimento della proposta transattiva così come definita** nella versione definitivamente condivisa accettata da questo Ente ed inviata con nota prot. n. 10971/2025 del 25 luglio 2025, ritenendola vantaggiosa per l'Amministrazione sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo dell'opportunità, in quanto consente di evitare l'alea del giudizio e il conseguente rischio di un ulteriore aggravio di costi a carico dell'Ente.

Striano, 28 luglio 2025

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
f. to Dott.BiagioMinichini

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
f. to Arch.Vittorio Celentano

Milano, 23 luglio 2025

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza e ai colloqui telefonici intervenuti, manifestiamo, con la presente, la disponibilità ad addivenire ad un accordo che, di seguito, riportiamo e che Vi preghiamo di trascrivere su Vostra carta intestata, sottoscrivere per benestare ed accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente ed inviare all'indirizzo: massimo.daddario@bff.com.

Nulla ricevendo entro il termine essenziale sopra detto, la presente si intenderà priva di qualsiasi efficacia con ogni e più ampia facoltà per BFF BANK SPA di dare impulso alle azioni legali già intraprese e di promuoverne di nuove per l'integrale recupero del credito vantato nei Vostri confronti.

ACCORDO

Tra il COMUNE DI STRIANO (d'ora innanzi l' "**Ente**"), in persona del legale Rappresentante *pro tempore*;

E

BFF BANK S.p.A., (d'ora innanzi "BFF") con sede in Milano, Viale Ludovico Scarampo 15, in persona del Director F&L Italy, Dr. Andrea Benettin, e del Manager Credit Collection, Dr. Fabio Chiodi;

PREMESSO CHE

A. Tra le parti sono intercorse trattative finalizzate all'individuazione di un accordo con riferimento ai crediti di seguito specificati. In particolare, l'Ente e BFF hanno convenuto di definire in via transattiva i seguenti crediti, alle condizioni sotto specificate:

- i) i crediti per l'importo di Euro 1,458.67 per capitale (d'ora innanzi **Sorte Capitale Oggetto di transazione**), come da elenco analitico delle fatture qui allegato (**all. A**);
- ii) gli interessi di mora maturati al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 (d'ora innanzi **Interessi Maturati**) pari ad Euro 39,494.85;
- iii) i crediti per l'importo di Euro 13,980.21 per interessi di mora emessi sul ritardato pagamento di fatture per capitale, diverse rispetto a quelle indicate al precedente punto i), (d'ora innanzi **NDI Oggetto di transazione**), come da elenco analitico delle fatture qui allegato (**all. B**);
- iv) i crediti per l'importo di Euro 9,040.00 (d'ora innanzi **importi a titolo di 40 € oggetto di transazione**) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal d. lgs. 192/2012 con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/7/UE, così come interpretata dalla Commissione Europea (si vedano le FAQ del 6.04.2016 della Commissione consultabili al seguente indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16222/attachments/1/translations>), come da elenco analitico qui allegato (**all. C**).

B. Il mancato pagamento/pagamento avvenuto in ritardo dei crediti di cui al punto A), ha generato interessi anatocistici (di seguito **Interessi Anatocistici**) ammontano ad euro 26,975.51;

BFF vanta, inoltre, un credito a titolo di spese legali, pari ad euro 2,641.94 ai sensi del DM 55/14.

C. BFF ha informato l'Ente della disponibilità ad addivenire ad una definizione di tutte le pendenze relative ai crediti indicati nelle premesse A e B alle condizioni ivi specificate e, a fronte di approfondita valutazione, l'Ente ha convenuto di aderire alla proposta di accordo formulata da BFF.

***** * *****

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) **l'Ente espressamente riconosce di essere debitore nei confronti di BFF di tutti i crediti oggetto della presente transazione (di cui alla premessa A) e B)** e si obbliga a corrispondere detti importi a BFF secondo i termini e le condizioni che regolano il presente accordo;
- 3) In particolare, l'Ente si impegna ad effettuare il pagamento del **complessivo importo di Euro 66,967.04.**

Tale importo è così composto:

- crediti per **Sorte Capitale Oggetto di transazione** per l'importo di Euro 1,458.67;
- crediti per **NDI Oggetto di Transazione e Interessi Maturati** pari ad un importo complessivo di Euro 53,793.67, scontati del 30%, per un importo netto da versare di Euro 37,655.37 (=70%);
- crediti per **Interessi Anatocistici**, pari ad un importo complessivo di euro 26,975.51, scontati del 30%, per un importo netto da versare di euro 18,882.86 (=70%);
- **importi a titolo di 40 € oggetto di transazione** per Euro 9,040.00, scontati del 30%, per un importo netto da versare di Euro 6,328.00 (=70%);

-Spese legali, pari ad euro 2,641.94 oltre la tassa di registrazione stimata in Euro 200.00.

L'Ente si impegna, sin da ora, a corrispondere a BFF l'eventuale differenza di costo a titolo di tassa di registro nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate liquidasse una somma più elevata di quella sopra stimata. In caso di mancato pagamento di tale eventuale differenza di costo a titolo di tassa di registro BFF sarà libera di intraprendere azioni per il recupero forzoso della stessa.

da versare entro la data del 31.07.2025 (la **Data di Pagamento**).

- 4) Il mandato di pagamento dell'importo convenuto verrà inviato dall'Ente alla BFF a mezzo e-mail, all'indirizzo massimo.daddario@bff.com, prima della Data di Pagamento. Ancorché solo per mero scrupolo, anche ai fini di quanto verrà previsto in seguito in ordine alla risoluzione del presente accordo, si precisa che il pagamento di quanto dovuto si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme di volta in volta dovute/delle somme dovute.
- 5) L'accordo non ha effetto novativo del rapporto debitorio in essere nei confronti di BFF.
- 6) In caso di mancato o ritardato pagamento a BFF – che, si ribadisce, si intenderà eseguito soltanto nel momento in cui sul conto corrente di BFF perverrà l'accredito delle somme dovute indicata nel precedente punto 3), BFF avrà il diritto di risolvere, con effetto immediato, il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ. e l'Ente sarà immediatamente decaduto dal beneficio del termine concesso con il presente accordo e sarà tenuto immediatamente al pagamento in favore di BFF dell'integrale maggior credito di BFF di cui alle premesse A) e B) e BFF potrà avviare/proseguire le azioni

legali e/o intraprenderne di nuove per il soddisfacimento integrale delle proprie ragioni creditorie di cui alle premesse.

- 7) In caso di risoluzione dell'accordo, inoltre, BFF, in riferimento a tutti i pagamenti eseguiti dall'Ente in esecuzione del presente accordo, sarà legittimata ad effettuare l'imputazione ai sensi dell'art. 1194 c.c., ai crediti integralmente vantati dalla Banca ed oggetto del presente accordo. Anche nell'ipotesi in cui BFF decidesse di non risolvere l'accordo, è, comunque, fatta salva la possibilità per BFF di procedere all'imputazione - ai sensi dell'art 1194 c.c.- dei pagamenti effettuati dall'Ente in esecuzione dell'accordo e in ogni caso di rivedere il calcolo dell'ammontare degli Interessi Maturati, effettuato, ai fini del presente accordo.
- 8) Il pagamento delle somme sopra richieste, previa effettuazione da parte dell'Ente delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009, esclusivamente in capo a BFF e non anche nei confronti delle imprese dalle quali BFF ha acquistato i crediti oggetto del presente accordo, dovrà essere effettuato unicamente a BFF, con accredito sul c/c nr. CT0990034353, intestato alla BFF BANK SPA. IBAN **IT92P0500001601BO0990034353**.
- 9) Con l'esatto e integrale adempimento da parte dell'Ente di quanto riportato nel presente accordo, BFF non avrà più nulla a che pretendere nei confronti dell'Ente con riferimento ai crediti oggetto della presente transazione, come dettagliati nelle Premesse. Inoltre, soltanto una volta ricevuto l'integrale pagamento delle somme concordate, BFF rinuncerà a qualsivoglia iniziativa giudiziale esclusivamente in relazione ai crediti oggetto della transazione, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 l.p. che l'Ente si

impegna a raccogliere da tutti i propri legali e a trasmettere a BFF entro 10 giorni dalla Data di Pagamento.

Se dovesse occorrere durante la fase di esecuzione dell'accordo, le parti chiederanno rinvii delle udienze e comunque potranno porre in essere esclusivamente attività finalizzate ad evitare prescrizioni/decadenze.

Resta impregiudicato per BFF il diritto di BFF di tutelare in tutte le sedi, anche giudiziali, le proprie ragioni in relazioni a tutti gli ulteriori crediti vantati e maturati e non inclusi nel presente accordo.

10) BFF si riserva di imputare le somme che perverranno dall'Ente in esecuzione del presente accordo ai sensi dell'art. 1194 cod. civ.

***** * *****

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente

Per BFF

CHIODI FABIO
2025.07.24 17:56:49
CN=CHIODI FABIO
C=IT
2.5.4.4=CHIODI
2.5.4.42=FABIO

BENETTIN ANDREA
2025.07.24 18:00:58

CN=BENETTIN ANDREA
C=IT
2.5.4.4=BENETTIN
2.5.4.42=ANDREA

ALLEGATO A

Rag. soc. cedente	Data emissione	Numero documento	Importo originale	Residuo	Data scadenza	Tipo documento
HERA COMM SPA	04/08/2023	2311742104	€ 52.06	€ 52.06	30/09/2023	FT
HERA COMM SPA	08/08/2023	2311897249	€ 871.62	€ 871.62	31/08/2023	FT
HERA COMM SPA	08/08/2023	2311897248	€ 350.28	€ 350.28	30/09/2023	FT
HERA COMM SPA	04/08/2023	2311742110	€ 184.71	€ 184.71	31/08/2023	FT

ALLEGATO B

Rag. soc. cedente	Data emissione	Numero documento	Importo originale	Residuo	Data scadenza	Tipo documento
BFF Bank SpA	18/04/2025	90004868	€ 3.58	€ 3.58	18/04/2025	ND
BFF Bank SpA	18/04/2025	90004869	€ 31.09	€ 31.09	18/04/2025	ND
BFF Bank SpA	18/04/2025	90004871	€ 39.25	€ 39.25	18/04/2025	ND
BFF Bank SpA	18/04/2025	90004870	€ 0.91	€ 0.91	18/04/2025	ND
BFF Bank SpA	18/04/2025	90004872	€ 66.72	€ 66.72	18/04/2025	ND
BFF Bank SpA	18/04/2019	90009305	€ 13,279.54	€ 13,279.54	18/04/2019	ND
BFF Bank SpA	20/07/2020	90009063	€ 559.12	€ 559.12	20/07/2020	ND

ALLEGATO C – documenti emessi alla data del 23 luglio 2025

Rag. soc. cedente	Data emissione	Numero documento	Importo originale	Residuo	Data scadenza	Tipo documento
BFF Bank SpA	14/09/2021	90013623	€ 200.00	€ 200.00	14/09/2021	FT
BFF Bank SpA	20/07/2020	90010264	€ 280.00	€ 280.00	20/07/2020	FT
BFF Bank SpA	14/09/2021	90013624	€ 80.00	€ 80.00	14/09/2021	FT
BFF Bank SpA	14/09/2021	90013625	€ 5,440.00	€ 5,440.00	14/09/2021	FT
BFF Bank SpA	14/09/2021	90013626	€ 160.00	€ 160.00	14/09/2021	FT
BFF Bank SpA	18/04/2025	90004883	€ 120.00	€ 120.00	18/04/2025	FT
BFF Bank SpA	12/09/2022	90010730	€ 400.00	€ 400.00	12/09/2022	FT
BFF Bank SpA	18/04/2025	90004882	€ 80.00	€ 80.00	18/04/2025	FT
BFF Bank SpA	21/04/2023	90007338	€ 640.00	€ 640.00	21/04/2023	FT
BFF Bank SpA	25/01/2024	90001185	€ 960.00	€ 960.00	25/01/2024	FT
BFF Bank SpA	19/04/2024	90004708	€ 520.00	€ 520.00	19/04/2024	FT

Documento di Consultazione



Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRANSAZIONE BFF BANK S.P.A./COMUNE DI STRIANO. RESIDUO DEBITO SENTENZA CORTE DI APPELLO NAPOLI N. 2763/2024 (R.G. N. 679/2022) E IMPORTO DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 6172/2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO. ATTI CONSEGUENTI.

Il Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Striano, 28/07/2025

Il Dirigente del
SETTORE AFFARI GENERALI

BIAGIO MINICHINI



Firmato da
biagio minichini
28/07/2025 09:58:55

DelG N° 00101/2025 del 28/07/2025



Comune di Striano

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRANSAZIONE BFF BANK S.P.A./COMUNE DI STRIANO. RESIDUO DEBITO SENTENZA CORTE DI APPELLO NAPOLI N. 2763/2024 (R.G. N. 679/2022) E IMPORTO DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 6172/2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO. ATTI CONSEGUENTI.

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Striano, 28/07/2025

Il Dirigente del
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

ANGELA DE ROSA



Firmato da
ANGELA DE ROSA
28/07/2025 10:08:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
GIULIO GERLI

Segretario Comunale
GIOVANNI MAZZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Striano, 28/07/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/07/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Striano, 28/07/2025





Comune di Striano
Provincia di Napoli

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'TRANSAZIONE BFF BANK S.P.A./COMUNE DI STRIANO. RESIDUO DEBITO SENTENZA CORTE DI APPELLO NAPOLI N. 2763/2024 (R.G. N. 679/2022) E IMPORTO DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 6172/2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO. ATTI CONSEGUENTI.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 28/07/2025 al 12/08/2025 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00822-2025.